



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2025

Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni digitali rese in cambio del conferimento di dati personali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge interviene sul piano della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di chiarire e qualificare giuridicamente le prestazioni di servizi digitali che, pur se formalmente gratuite, vengono erogate in cambio del conferimento di dati personali da parte degli utenti.

Nel contesto dell'economia digitale, la cessione e il trattamento dei dati personali costituiscono un valore economico diretto per i soggetti che erogano servizi *online*, in particolare per le piattaforme che operano nel settore della pubblicità digitale, dei contenuti personalizzati e della profilazione algoritmica. L'accesso ai servizi digitali da parte dell'utente, in cambio della disponibilità a fornire i propri dati e acconsentire al loro utilizzo commerciale, configura una prestazione a titolo oneroso che rientra nella fattispecie di scambio prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale orientamento trova fondamento anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui una prestazione è soggetta a IVA se è resa a fronte di un corrispettivo identificabile, anche non monetario, nell'ambito di un rapporto sinalagmatico (es. sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 3

marzo 1994, *R. J. Tolsma contro Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden*, C-16/93, ECLI:EU:C:1994:80 e del 3 maggio 2012, *Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*, C-520/10, ECLI:EU:C:2012:264).

L'Agenzia delle entrate italiana ha avviato recentemente accertamenti nei confronti di multinazionali digitali (come *Meta*, *X* e *LinkedIn*), contestando l'omessa applicazione dell'IVA per operazioni che, sebbene formalmente gratuite, comportano l'utilizzo commerciale dei dati forniti dagli utenti. Tuttavia, in assenza di un chiaro fondamento normativo esplicito, tali operazioni sono oggetto di contenziosi giudiziari e interpretazioni discordanti.

La presente proposta introduce, quindi, una norma esplicita nel corpo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, volta a qualificare come prestazioni imponibili ai fini IVA i servizi digitali forniti a fronte del conferimento di dati personali, valorizzando il principio dello scambio economico digitale e garantendo equità fiscale tra operatori tradizionali e digitali. La norma, infine, delega al Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina attuativa, prevedendo un termine per la definizione delle modalità tecniche (fatturazione, dichiarazione, riscossione).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Applicazione dell'IVA alle prestazioni digitali effettuate in cambio del conferimento di dati personali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. *(Prestazioni digitali con corrispettivo in dati personali)* 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si considerano effettuate a titolo oneroso le prestazioni di servizi digitali rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, anche qualora il corrispettivo consista, in tutto o in parte, nel conferimento, da parte dell'utente, di dati personali o di altra natura suscettibili di utilizzo economico, commerciale o di profilazione.

2. In tali casi, il valore della prestazione è determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), in base al valore normale.

3. Ai fini del presente articolo, per servizi digitali si intendono quelli erogati elettronicamente attraverso reti informatiche, compresi i servizi di accesso a piattaforme sociali, motori di ricerca, contenuti *online*, comunicazione, intrattenimento, *hosting*, pubblicità personalizzata e profilazione degli utenti ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 3-bis del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento agli obblighi di fatturazione, dichiarazione e riscossione.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.